

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3253 del 26/06/2018
Oggetto	concessione di occupazione demaniale per il mantenimento di terrazza e tettoia COMUNE: Monterenzio, loc. Ca' Merla (Bo) CORSO D'ACQUA: rio Ballino TITOLARI: Cappelletti Franco e Cappelletti Vilma CODICE PRATICA N. BO17T0051
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3388 del 26/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: concessione di occupazione demaniale per il mantenimento di terrazza e tettoia

COMUNE: Monterenzio, loc. Ca' Merla (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio Ballino

TITOLARI: Cappelletti Franco e Cappelletti Vilma

CODICE PRATICA N. BO17T0051

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.e i, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura

Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista l'istanza acquisita al PGB0 2017.18913 del 09/08/2017 (Prat. BO17T0051) presentata da Cappelletti Franco nato a Monterenzio il 06/11/1939 - C.F. CPPFNC39S06F597H e da Cappelletti Vilma nata a Monterenzio il 11/05/1938 - C.F. CPPVLM38E51F597D, residenti rispettivamente in Monterenzio (Bo), via Pizzano n.1 e in Via Idice n.42, con la quale viene richiesta la concessione di occupazione demaniale per il mantenimento di una terrazza e tettoia a sbalzo annesse a fabbricato esistente sul rio Ballino in comune di Monterenzio località Cà Merla (Bo), area catastalmente identificata al fg. 9 mapp. 184 - 730;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.295 in data 02.11.2017 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 619 del 22/02/2018 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGB0.2018.5141 del 01/03/2018, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato 1);

preso atto che nell'istanza sono stati indicati erroneamente i mappali 184-730 invece dei mappali 184 e 185;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è assimilabile ad occupazione con fabbricato amovibile ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.d);

ritenuto che ai sensi della D.G.R. 895/2007 debba essere corrisposto dai richiedenti un indennizzo per occupazione senza titolo relativa agli anni dal 2001 al 2017, trattandosi la terrazza di opera esistente dal 1963 con regolare autorizzazione del comune di Monterenzio e la tettoia di opera esistente dal 1971, attualmente oggetto di domanda in sanatoria ai sensi della L. 47/85 in corso d'istruttoria;

vista la nota dei richiedenti acquisita al PGB0.2018.12867 del 04/06/2018 in cui si chiede che il pagamento dei canoni sia limitato agli ultimi dieci anni per intervenuta prescrizione e si precisa di avere già inoltrato nel 2008 istanza all'Amministrazione per regolarizzare l'occupazione (proc. B008T0209), in seguito archiviata per mancanza di documentazione comprovante il tombamento del rio, avvenuto a cura e spese del Comune di Monterenzio, come successivamente dimostrato e che pertanto la prevista maggiorazione del 20% non sia dovuta;

ritenuto di accordare la prescrizione dei canoni dal 2001 al 2007 e, valutata positivamente la volontà di segnalarsi all'Amministrazione per procurarsi un titolo legittimante come previsto al punto i) della D.G.R. 895/2007 già dal 2008, di non

applicare la prevista maggiorazione del 20%, ma solo gli interessi legali;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone anticipato 2018 di € 864,00;
- di indennizzo per occupazione senza titolo relativo al periodo dal 2008 al 2017 di complessivi € 8.747,44;
- del deposito cauzionale di € 864,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte dei concessionarii in data 20/06/2018, assunta agli atti con PGBO.2018.14412 del 20/06/2018;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

richiamata la determinazione dirigenziale n.3213 del 25/06/2018 e ravvisato che, essendo stato per mero errore materiale allegato un documento diverso dal nulla osta richiamato come parte integrante e sostanziale dell'atto, la stessa vada annullata e sostituita dalla presente determinazione;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Cappelletti Franco, nato a Monterenzio il 06/11/1939 - C.F. CPPFNC39S06F597H ed a Cappelletti Vilma, nata a Monterenzio il 11/05/1938, C.F. CPPVLM38E51F597D la concessione di occupazione demaniale con terrazza e tettoia ad uso area cortiliva/pertinenza di fabbricato sul rio Ballino, in comune di Monterenzio località Cà Merla (Bo), area catastalmente identificata al fg. 9 mapp. 184 - 185;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2023** (ai

sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna rilasciato con determinazione 619 del 22/02/2018 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGB0.2018.5141 del 01/03/2018, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato 1);

5) di stabilire **che il canone annuale per occupazione demaniale con terrazza e tettoia di mq 80,00**, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 864,00 per l'anno 2018**, versati in data 15/06/2018 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di stabilire che, accordata la prescrizione dei canoni dal 2001 al 2007 e valutata positivamente la volontà di segnalarsi all'Amministrazione per procurarsi un titolo legittimante come previsto al punto i) della D.G.R. 895/2007 già dal 2008, di non applicare la prevista maggiorazione del 20%, ma solo gli interessi legali per l'importo di € 107,44, **i richiedenti debbano corrispondere un indennizzo per occupazione senza titolo** negli anni dal 2008 al 2017 per **il complessivo importo di € 8.747,44**, versato in data 15/06/2018 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto

salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi al 2018 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente, effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 e trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

10) di dare atto che **il deposito cauzionale** pari ad un'annualità del canone ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e s.m.e i., di **€ 864,00**, è stato versato in data 15/06/2018 su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A., IBAN: IT18C0760102400000000367409;

11) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

12) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

13) di annullare per mero errore materiale la determinazione dirigenziale n. 3213 del 25/06/2018 che si intende sostituita a tutti gli effetti dalla presente determinazione, la quale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARI: Cappelletti Franco, C.F. CPPFNC39S06F597H e Cappelletti Vilma, C.F. CPPVLM38E51F597D, residenti rispettivamente in Monterenzio (Bo), via Pizzano n.1 e in via Idice n.42

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Monterenzio, loc. Ca' Merla (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio Ballino

COORDINATE CATASTALI: fg. 9, mapp. 184 - 185

TIPO DI CONCESSIONE: occupazione demaniale ad uso fabbricato amovibile per il mantenimento di terrazza e tettoia

PROCEDIMENTO: BO17T0051 su istanza acquisita al PGB0 2017.18913 del 09/08/2017

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2023. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art. 6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art. 7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative

o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmessa al titolare in allegato al presente atto.

Allegato 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 619 del 22/02/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/669 del 22/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - BOLOGNA-
MANTENIMENTO DI UNA TERRAZZA CON TETTOIA SULL'ALVEO DEL RIO
BALLINO, IN LOCALITÀ CÀ MERLA, COMUNE DI MONTERENZIO (BO).
COMUNE: MONTERENZIO (BO)
CORSO D'ACQUA: RIO BALLINO
RICHIEDENTE: ARPAE SAC BOLOGNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 93/2018 "approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2018 - 2020"
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot. 1314/2017/228, registrata al Prot. del Servizio con n. 40919 del 20/09/2017, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.B017T0051, in favore di:

DITTA/SIG: Cappelletti Franco C.F. CPPFNC39S06F597H

COMUNE: Monterenzio Località: Cà Merla

CORSO D'ACQUA: rio Ballino

DATI CATASTALI: Foglio: 9 Mappale: 184, 185

per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso terrazza e tettoia;

- vista la Concessione n. 9513 del 21/06/1957 rilasciata dal Ministero dei Lavori pubblici Ufficio Speciale del Genio Civile per il Reno, per la realizzazione di una terrazza di pertinenza del fabbricato esistente, posta sopra ad un tratto del rio Ballino;

- considerato che la realizzazione del terrazzo sovrastante il rio Ballino è stato realizzato con autorizzazione del Comune di Monterenzio n.1817 del 26/06/1963 e relativa licenza di abitabilità n.953 del 26/03/1967 e che nell'anno 1971 è stata realizzata una tettoia per la copertura del terrazzo, le cui opere sono oggetto di domanda in sanatoria ai sensi della L. 47/85 e s.m.i. e che la domanda è ancora in fase di istruttoria;

- visto l'atto di compravendita, Rep. N. 14585 del 12/10/1993, dei terreni demaniali accatastati al foglio 9 mapp.li 183 e 730 del comune di Monterenzio, con cui i Sig.ri Cappelletti Franco e Cappelletti Vilma acquistano i terreni demaniali sopra citati;

- considerato che il mapp.le 183 è stato soppresso e unito al mapp.le 730;

- considerato che il mapp.le 184 è intestato catastalmente al Demanio Pubblico dello Stato con sede in Roma, con proprietà per l'area 1/1 ma che tale superficie è a tutti gli effetti l'alveo del rio Ballino e pertanto ha funzione idraulica e non può essere alienato;

- considerato che nel modulo "Richiesta concessioni aree del Demanio Idrico" presentato ad ARPAE - SAC di Bologna alla pag.4 sono stati erroneamente indicati i mappali 184 e 730 invece dei mapp.li 184 e 185;

- vista la documentazione allegata all'istanza e conservata presso gli uffici di questo Servizio;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua rio Ballino;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad ARPAE - SAC di Bologna - il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso terrazza e tettoia, pratica n.B017T0051 in favore di:

DITTA/SIG: Cappelletti Franco C.F. CPPFNC39S06F597H

COMUNE: Montereenzio Località: Cà Merla

CORSO D'ACQUA: rio Ballino

DATI CATASTALI: Foglio: 9 Mappale: 184, 185

alle seguenti prescrizioni:

1. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
2. Sono a carico del Concessionario gli oneri per l'ordinaria manutenzione del tratto di tombinamento relativo ai mapp.li 184-185 e gli oneri eventuali che si rendessero necessari per la sistemazione idraulica del tratto a valle e a monte del tombinamento, per problemi in alveo derivanti dal tombinamento stesso.
3. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione.
4. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Concessionario.
5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
6. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
7. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa, sono a totale carico del Concessionario.
8. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per le opere assentite saranno a totale carico del Concessionario
1. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

2. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
3. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
4. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
5. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
6. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Claudio Miccoli



0 25 50 100 Meters



21/02/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.